

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878
Data di revisione: 15/05/2024 Data di emissione: 30/12/2013

Versione: 4.0

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto Miscela
Nome del prodotto CV2-1142
Sinonimi Rivestimento in silicone

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Principali usi identificati

Uso della sostanza/della miscela Per esclusivo uso professionale.

1.2.2. Usi controindicati

Usi controindicati Nessuna informazione supplementare disponibile.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

NuSil Technology Europe
1198 Avenue Maurice Donat
Le Natura Bt. 2
06250 Mougins
France
+33 4 92 96 93 31
productstewardship@avantorsciencesgcc.com
www.nusil.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza +1 703-527-3887 CHEMTREC (internazionale e marittimo); 800-424-9300
CHEMTREC (negli USA)
+(39)-0245557031

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008

Irrit. oculare 2 H319
Sens. cutanea 1 H317

Testo completo delle classi di pericolo e delle dichiarazioni H: vedere sezione 16

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



GH507

Avvertenza (CLP) Attenzione
Indicazioni di pericolo (CLP) H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza (CLP) P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P264 - Lavare accuratamente mani, avambracci e le aree esposte dopo l'uso.

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

P280 - Indossare guanti, indumenti protettivi, protezioni per gli occhi.

P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P321 - Trattamento specifico (vedere la sezione 4 in questa etichetta).

P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.

P362+P364 - Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in centri di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alle normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Tossicità acuta sconosciuta

L'80-90% della miscela è costituito da ingredienti con tossicità acuta sconosciuta.

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli che non contribuiscono alla classificazione

L'esposizione può peggiorare condizioni oculari, cutanee o respiratorie preesistenti.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT/vPvB del regolamento REACH, allegato XIII
La sostanza/miscela non contiene sostanze uguali o superiori allo 0,1% in peso che sono presenti nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59 (1) del REACH per avere proprietà di sostanza che altera il sistema endocrino o identificate come sostanza che altera il sistema endocrino in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/2100 o nel Regolamento della Commissione (UE) 2018/605

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscela

| Nome | Identificatore del prodotto | % | Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 |
|--|--|-----|--|
| 2-butanone, O,O',O''-(metilsililidid)triossima | (N. CAS) 22984-54-9 (N. CE) 245-366-4 | <10 | Irrit. oculare 2, H319 Sensib. cutanea 1B, H317 STOT RE 2, H373 |
| N-[3-(trimetossisilil)propil]-1,2-etandiammina | (N. CAS) 1760-24-3 (N. CE) 217-164-6 | < 1 | Tossic. acuta 4 (Inalazione: polvere, nebbia), H332 Les. oculare 1, H318 Sensib. cutanea 1, H317 |

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | | | |
|-------------------------|--|-------|--|
| Dibutylstagno dilaurato | (N. CAS) 77-58-7 (N. CE) 201-039-8 (N. indice CE) 050-030-00-3 | < 0,3 | Irrit. cutanea 2, H315 Les. oculare 1, H318 Sensib. cutanea 1, H317 Muta. 2, H341 Ripr. 1B, H360FD STOT SE 1, H370 STOT RE 1, H372 Acquat. acuta 1, H400 Acquat. cronica 1, H410 |
|-------------------------|--|-------|--|

Testo completo delle indicazioni di pericolo: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

| | |
|---|---|
| Misure generali di primo soccorso | Non somministrare mai nulla per via orale a una persona che ha perso conoscenza. In caso di malessere, consultare un medico (se possibile, mostrare l'etichetta). |
| Misure di primo soccorso dopo l'inalazione | In caso di sintomi: spostarsi all'aria aperta e ventilare l'area sospetta. Se i problemi di respirazione persistono, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle | Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare l'area interessata con acqua e sapone per almeno 15 minuti. Se l'irritazione/eruzione aumenta o persiste, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi | Risciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso dopo l'ingestione | Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare un medico. |

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

| | |
|--|--|
| Sintomi/Effetti | Sensibilizzazione della pelle. Provoca grave irritazione oculare. |
| Sintomi/effetti dopo l'inalazione | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione. |
| Sintomi/Effetti dopo il contatto con la pelle | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| Sintomi/effetti dopo il contatto con gli occhi | Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore della congiuntiva. |
| Sintomi/Effetti dopo l'ingestione | L'ingestione può provocare effetti nocivi. |
| Sintomi cronici | Può provocare una reazione allergica cutanea. |

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

| | |
|--------------------------------|--|
| Mezzi di estinzione adeguati | Spruzzi d'acqua, acqua nebulizzata, diossido di carbonio (CO ₂), schiuma resistente all'alcol o polvere chimica secca. |
| Mezzi di estinzione inadeguati | Non utilizzare getti d'acqua ad alta pressione. L'uso di un getto d'acqua potente potrebbe diffondere l'incendio. |

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

| | |
|------------------------|--|
| Pericolo d'incendio | Non considerato infiammabile, ma può bruciare ad alte temperature. |
| Pericolo di esplosione | Il prodotto non è esplosivo. |

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|----------------------------------|---|
| Reattività | In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose. |
| Prodotti combustibili pericolosi | Ossidi di carbonio (CO, CO ₂). Ossidi di silicio. Ossidi di metalli. Formaldeide. |

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

| | |
|--|--|
| Misure precauzionali antincendio | Prestare la massima attenzione quando si domano incendi di sostanze chimiche. |
| Istruzioni antincendio | Utilizzare spruzzi d'acqua o acqua nebulizzata per raffreddare i contenitori esposti. |
| Protezione durante lo spegnimento di incendi | Non accedere all'area in cui è presente l'incendio senza dispositivi di protezione adatti, compresa una protezione delle vie respiratorie. |

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

| | |
|-----------------------|--|
| Disposizioni generali | Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol). |
|-----------------------|--|

6.1.1. Per il personale non addetto alle emergenze

| | |
|---------------------------|---|
| Dispositivi di protezione | Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati. |
| Procedure di emergenza | Evacuare il personale non necessario. |

6.1.2. Per i primi soccorritori

| | |
|---------------------------|---|
| Dispositivi di protezione | Dotare il team preposto alla pulizia di protezioni adeguate. |
| Procedure di emergenza | Dopo l'arrivo in loco, l'operatore di primo intervento deve riconoscere la presenza di materiali pericolosi, proteggere se stesso e il pubblico, chiudere l'accesso all'area e richiedere l'assistenza di personale qualificato non appena le condizioni lo permettono. Ventilare l'area. |

6.2. Precauzioni ambientali

Prevenire la dispersione nel sistema fognario e nelle acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

| | |
|------------------------|--|
| Per il contenimento | Contenere eventuali fuoriuscite con argini o materiali assorbenti per impedire la dispersione e l'ingresso nel sistema fognario o in corsi d'acqua. |
| Metodi per la bonifica | Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite e smaltire i rifiuti in modo sicuro. Assorbire e/o contenere eventuali fuoriuscite con materiale inerte. Trasferire il materiale versato in un contenitore adatto per lo smaltimento. In caso di fuoriuscite, contattare le autorità competenti. |

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Vedere la sezione 8 per i controlli dell'esposizione e la protezione personale e la sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

| | |
|---|--|
| Pericoli ulteriori durante la lavorazione | Si decompone a temperature superiori a 150 °C (> 300 °F) con il rilascio di vapori di formaldeide. |
| Precauzioni per la manipolazione sicura | Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Evitare di respirare (vapori, nebbia, aerosol). Lavare le mani e altre aree esposte con acqua e sapone delicato prima di mangiare, bere o fumare e al momento di lasciare il luogo di lavoro. |

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Misure igieniche Manipolare secondo buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche Attenersi alle normative in vigore.
Condizioni di conservazione Conservare secondo i sistemi di classe di conservazione nazionali applicabili. Tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in un luogo asciutto e fresco.
Tenere/conservare al riparo da luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.
Materiali incompatibili Acidi forti, basi forti, sostanze molto comburenti.

7.3. Usi finali particolari

Per esclusivo uso professionale.

SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

Vedere la sezione 16 per la base giuridica delle informazioni sul valore limite nella sezione 8.1, inclusa la legislazione o la disposizione nazionale che dà origine a un dato limite.

| Composti organici di stagno | | |
|-----------------------------|---|--|
| Austria | OEL TWA (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018) | 0,1 mg/m ³ (eccetto composti di tri-n-butilstagno-frazione inalabile) |
| Austria | OEL STEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018) | 0,2 mg/m ³ (eccetto composti di tri-n-butilstagno-frazione inalabile) |
| Austria | Categoria chimica OEL (base giuridica: BGBl. II n. 254/2018) | Notazione cutanea, eccetto composti di tri-n-butilstagno |
| Belgio | OEL TWA (base giuridica: decreto regio 21/01/2020) | 0,1 mg/m ³ |
| Belgio | OEL STEL (base giuridica: decreto regio 21/01/2020) | 0,2 mg/m ³ |
| Belgio | Categoria chimica OEL (base giuridica: decreto regio 21/01/2020) | Pelle |
| Bulgaria | OEL TWA (base giuridica: reg. n. 13/10) | 0,1 mg/m ³ |
| Croazia | OEL TWA (base giuridica: OG n. 91/2018) | 0,1 mg/m ³ (eccetto ciesatin) |
| Croazia | OEL STEL (base giuridica: OG n. 91/2018) | 0,2 mg/m ³ (eccetto ciesatin) |
| Repubblica Ceca | OEL TWA (base giuridica: Reg. 41/2020) | 0,1 mg/m ³ |
| Repubblica Ceca | Categoria chimica OEL (base giuridica: decreto n. 107/2013) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Danimarca | OEL TWA (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020) | 0,1 mg/m ³ (eccetto composti di tri-n-butilstagno) |
| Danimarca | OEL STEL (Legal Basis:BEK n. 698 del 28/05/2020) | 0,2 mg/m ³ (eccetto composti di tri-n-butilstagno) |
| Danimarca | Categoria chimica OEL (base giuridica: BEK n. 698 del 28/05/2020) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Estonia | OEL TWA (base giuridica: regolamento n. 105) | 0,1 mg/m ³ |
| Estonia | OEL STEL (base giuridica: regolamento n. 105) | 0,2 mg/m ³ |
| Estonia | Categoria chimica OEL (base giuridica: regolamento n. 105) | Notazione cutanea |
| Finlandia | OEL TWA (base giuridica: HTP-ARVOT 2020) | 0,1 mg/m ³ |
| Finlandia | OEL STEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020) | 0,3 mg/m ³ |
| Finlandia | Categoria chimica OEL (base giuridica: HTP-ARVOT 2020) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Francia | OEL STEL (base giuridica: INRS ED 984) | 0,2 mg/m ³ |
| Francia | OEL TWA (base giuridica: INRS ED 984) | 0,1 mg/m ³ |
| Grecia | OEL TWA (base giuridica: PWHSE) | 0,1 mg/m ³ |
| Grecia | OEL STEL (base giuridica: PWHSE) | 0,2 mg/m ³ |
| Grecia | Categoria chimica OEL (base giuridica: PWHSE) | Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo |
| Ungheria | OEL TWA (base giuridica: decreto n. 05/2020) | 0,02 mg/m ³ |
| Ungheria | Categoria chimica OEL (base giuridica: decreto n. 05/2020) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Irlanda | OEL TWA (base giuridica: 2020 COP) | 0,1 mg/m ³ |
| Irlanda | OEL STEL (base giuridica: 2020 COP) | 0,2 mg/m ³ |

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | | |
|------------|---|---|
| USA ACGIH | OEL TWA (base giuridica: IMDFN1) | 0,1 mg/m ³ |
| USA ACGIH | OEL STEL (base giuridica: IMDFN1) | 0,2 mg/m ³ |
| Lituania | OEL TWA (base giuridica: HN 23:2011) | 0,1 mg/m ³ |
| Lituania | OEL STEL (base giuridica: HN 23:2011) | 0,2 mg/m ³ |
| Lituania | Categoria chimica OEL (base giuridica: HN 23:2011) | Notazione cutanea |
| Norvegia | OEL TWA (base giuridica: FOR-2020-04-06-695) | 0,1 mg/m ³ |
| Norvegia | OEL STEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695) | 0,3 mg/m ³ (valore calcolato) |
| Norvegia | Categoria chimica OEL (base giuridica: FOR-2020-04-06-695) | Notazione cutanea |
| Portogallo | OEL TWA (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014) | 0,1 mg/m ³ |
| Portogallo | OEL STEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014) | 0,2 mg/m ³ |
| Portogallo | Categoria chimica OEL (base giuridica: norma portoghese NP 1796:2014) | A4 - Non classificabile come cancerogeno per l'uomo, pelle - possibilità di esposizione cutanea |
| Romania | OEL TWA (base giuridica: ov. dic. n. 1.218) | 0,05 mg/m ³ |
| Romania | OEL STEL (base giuridica: ov. dic. n. 1.218) | 0,15 mg/m ³ |
| Slovacchia | OEL TWA (base giuridica: decreto gov. 33/2018) | 0,1 mg/m ³ |
| Slovacchia | OEL STEL (base giuridica: decreto gov. 33/2018) | 0,2 mg/m ³ |
| Slovacchia | Categoria chimica OEL (base giuridica: decreto gov. 33/2018) | Potenziale assorbimento cutaneo |
| Spagna | OEL TWA (base giuridica: OELCAIS) | 0,1 mg/m ³ |
| Spagna | OEL STEL (base giuridica: OELCAIS) | 0,2 mg/m ³ |
| Spagna | Categoria chimica OEL (base giuridica: OELCAIS) | Pelle - potenziale di assorbimento cutaneo |
| Svezia | OEL TLV (base giuridica: AFS 2018:1) | 0,1 mg/m ³ (polvere totale) |
| Svezia | OEL STEL (base giuridica: AFS 2018:1) | 0,2 mg/m ³ (polvere totale) |
| Svezia | Categoria chimica OEL (base giuridica: AFS 2018:1) | Notazione cutanea |
| Svizzera | OEL STEL (base giuridica: OLVSNAlF) | 0,2 mg/m ³ (polvere inalabile) |
| Svizzera | OEL TWA (base giuridica: OLVSNAlF) | 0,1 mg/m ³ (polvere inalabile) |
| Svizzera | Categoria chimica OEL (base giuridica: OLVSNAlF) | Notazione cutanea |

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici appropriati

Nelle immediate vicinanze di qualsiasi luogo in cui sussista il rischio potenziale di esposizione devono essere disponibili punti di irrigazione oculare d'emergenza e docce di sicurezza. Assicurare un'adeguata ventilazione, specialmente in zone chiuse. Assicurarsi che tutte le normative nazionali/locali siano rispettate.

Dispositivi di protezione individuale

Guanti. Indumenti protettivi. Occhiali protettivi. I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in conformità con il Regolamento (UE) 2016/425, gli standard CEN e consultando il fornitore dei dispositivi di protezione.



Materiali per indumenti protettivi

Materiali e tessuti resistenti alle sostanze chimiche.

Protezione per le mani

Indossare guanti protettivi.

Protezione per gli occhi

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche.

Protezione della pelle e del corpo

Indossare indumenti protettivi adeguati.

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|-----------------------------------|---|
| Protezione delle vie respiratorie | In caso di superamento dei limiti di esposizione o di comparsa di irritazioni, indossare una protezione per le vie respiratorie approvata. Quando la ventilazione del locale è insufficiente, in caso di atmosfera povera di ossigeno o se i livelli d'esposizione non sono noti, indossare una protezione approvata per le vie respiratorie. |
| Altre informazioni | Durante l'uso, non mangiare, bere o fumare. |

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|---|-------------------------|
| Stato fisico | Liquido |
| Colore, aspetto | Incolore |
| Odore | Non specificato |
| Soglia olfattiva | Nessun dato disponibile |
| pH | Nessun dato disponibile |
| Velocità di evaporazione | Nessun dato disponibile |
| Punto di fusione | Nessun dato disponibile |
| Punto di congelamento | Nessun dato disponibile |
| Punto di ebollizione | Nessun dato disponibile |
| Punto di infiammabilità | > 135 °C (275 °F) |
| Temperatura di autoaccensione | Nessun dato disponibile |
| Temperatura di decomposizione | Nessun dato disponibile |
| Infiammabilità | Non applicabile |
| Tensione di vapore | Nessun dato disponibile |
| Densità di vapore relativa a 20 °C | Nessun dato disponibile |
| Densità relativa | 1,1 (acqua = 1) |
| Solubilità | Nessun dato disponibile |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua | Nessun dato disponibile |
| Viscosità | Nessun dato disponibile |
| Proprietà esplosive | Nessun dato disponibile |
| Proprietà ossidanti | Nessun dato disponibile |
| Limiti di esplosività | Nessun dato disponibile |
| Rapporto aspetto particelle | Non applicabile |
| Stato di aggregazione delle particelle | Non applicabile |
| Stato di agglomerazione delle particelle | Non applicabile |
| Area di superficie specifica delle particelle | Non applicabile |
| Polverosità delle particelle | Non applicabile |

9.2. Altre informazioni

| | |
|---------------|------|
| Contenuto COV | < 1% |
|---------------|------|

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

In condizioni normali non si verificano reazioni pericolose.

10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle condizioni di manipolazione e immagazzinamento consigliate (vedere la sezione 7).

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta, temperature estremamente alte o basse e materiali incompatibili.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti, basi forti, sostanze molto comburenti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

La decomposizione termica può produrre: Ossidi di carbonio (CO, CO₂). Ossidi di silicio. Ossidi di metalli. Si decompone sopra i 150 °C (>300 °F) rilasciando vapori di formaldeide. La formaldeide è un potenziale cancerogeno e può agire come potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e della pelle. La formaldeide può anche causare irritazione oculare e delle vie respiratorie.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

| | |
|------------------------------|--|
| Vie di esposizione probabili | Cutanea, Ingestione, Inalazione, Contatto con gli occhi |
| Tossicità acuta (orale) | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (cutanea) | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità acuta (inalazione) | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |

| | |
|---|-------------------------------|
| Dibutilstagno dilaurato (77-58-7) | |
| LD50 orale, ratto | 2071 mg/kg |
| LD50 cutanea, ratto | > 2 g/kg |
| N-[3-(trimetossisilil)propil]-1,2-etandiammina (1760-24-3) | |
| LD50 orale, ratto | 2295 mg/kg |
| LD50 cutanea, coniglio | > 2000 mg/kg (nessun decesso) |
| LC50 inalazione, ratto | 1,49 – 2,44 mg/l/4 h |
| 2-butanone, O,O',O''-(metilsililidin)triossima (22984-54-9) | |
| LD50 orale, ratto | 2463 mg/kg |
| LD50 cutanea, ratto | > 2000 mg/kg |

| | |
|--|--|
| Corrosione cutanea/Irritazione cutanea | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Lesione/irritazione oculari | Provoca grave irritazione oculare. |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| Mutagenicità sulle cellule germinali | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Cancerogenicità | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità per la riproduzione | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|--|---|
| Pericolo in caso di aspirazione | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati |
| Sintomi/Lesioni dopo l'inalazione | Un'esposizione prolungata può provocare irritazione. |
| Sintomi/Lesioni dopo il contatto con la pelle | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| Sintomi/lesioni dopo il contatto con gli occhi | Il contatto determina un'irritazione grave con rossore e gonfiore della congiuntiva. |
| Sintomi/lesioni dopo l'ingestione | L'ingestione può provocare effetti nocivi. |
| Sintomi cronici | Può provocare una reazione allergica cutanea. |

11.2. Informazioni su altri pericoli

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli esseri umani in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione A del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

| | |
|--|--|
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuta) | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronica) | Non classificata (in base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono rispettati) |

| | |
|--|---|
| Dibutilstagno dilaurato (77-58-7) | |
| EC50 - Crostacei [1] | 0,463 mg/l (Daphnia magna) |
| N-[3-(trimetossisilil)propil]-1,2-etandiammina (1760-24-3) | |
| LC50, pesce [1] | 597 mg/l (Specie: Danio rerio) |
| EC50 - Crostacei [1] | 81 mg/l |
| CrE50 alghe | 8,8 mg/l (tempo di esposizione: 72 ore - specie: Pseudokirchneriella subcapitata) |
| NOEC cronica per pesci | 344 mg/l |
| NOEC cronica per crostacei | 35 mg/l |
| NOEC cronica per alghe | 3,1 mg/l (tempo di esposizione della Pseudokirchneriella subcapitata: 96 ore) |
| 2-butanone, O,O',O''-(metilsililidil)trirossima (22984-54-9) | |
| EC50 - Crostacei [1] | 120 mg/l (tempo di esposizione: 48 ore - Specie: Daphnia magna) |

12.2. Persistenza e degradabilità

| | |
|-----------------------------|------------------|
| CV2-1142 | |
| Persistenza e degradabilità | Non determinato. |

12.3. Potenziale di bioaccumulo

| | |
|--|------------------|
| CV2-1142 | |
| Potenziale di bioaccumulo | Non determinato. |
| Dibutilstagno dilaurato (77-58-7) | |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (Log Pow) | 4,44 |

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non contiene sostanze PBT/vPvB $\geq 0,1\%$ valutate in conformità al regolamento REACH, allegato XVIII

12.6. Proprietà che alterano il sistema endocrino

Sulla base dei dati disponibili, la sostanza (o le sostanze) non elencata di seguito in questa miscela non ha proprietà che alterano il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio in quanto non soddisfa i criteri stabiliti nella sezione B del Regolamento (UE) n. 2017/2100 e/o i criteri stabiliti nel Regolamento (UE) 2018/605 o le informazioni relative alla sostanza (o alle sostanze) non sono necessarie.

12.7. Altri effetti avversi

Altre informazioni Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

| | |
|--|--|
| Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/dell'imballaggio | Smaltire i contenuti/il contenitore in conformità alle normative locali, regionali, nazionali, territoriali, provinciali e internazionali. |
| Ulteriori informazioni | Il contenitore può rimanere pericoloso quando è svuotato. Continuare a rispettare tutte le precauzioni. |
| Ecologia - materiali di rifiuto | Non disperdere nell'ambiente. |

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Le descrizioni di spedizione qui riportate sono state preparate in linea con determinate supposizioni al momento della pubblicazione della SDS e possono essere differenti in base ad alcune variabili note o sconosciute al momento della pubblicazione.

In conformità ad ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

| |
|---|
| 14.1. Numero ONU o numero ID |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.2. Nome di spedizione dell'ONU |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.3. Classe(i) di pericolo connesso al trasporto |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.4. Gruppo di imballaggio |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente |
| Non regolamentato per il trasporto |
| 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori |
| Nessuna informazione aggiuntiva disponibile |
| 14.7. Trasporto marittimo in lotti secondo gli strumenti IMO |
| Non applicabile |

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti UE

15.1.1.1. Informazioni sull'Allegato XVII REACH

Non contiene sostanze REACH che presentino restrizioni in base all'Allegato XVII

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

15.1.1.2. Informazioni sull'elenco di sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze elencate nell'elenco di sostanze candidate REACH

15.1.1.3. POP (2019/1021) - Informazioni sugli inquinanti organici persistenti

Non contiene sostanze riportate nell'elenco POP (Regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

15.1.1.4. Regolamento PIC UE (649/2012) - Informazioni su esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Contiene sostanze elencate nell'elenco PIC (Regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e all'importazione di sostanze chimiche pericolose): dibutilstagno dilaurato (77-58-7)

15.1.1.5. Informazioni sull'Allegato XIV REACH

Non contiene sostanze riportate nell'allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) del REACH

15.1.1.6. Informazioni sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1005/2009)

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.7. Informazioni inventario CE

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.1.8. Altre informazioni

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.2. Regolamenti nazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.1.3. Inventari internazionali

Nessuna informazione aggiuntiva disponibile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non sono state effettuate valutazioni della sicurezza chimica

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Data di preparazione o ultima revisione 15/05/2024

Fonti dei dati

Le informazioni e i dati ottenuti e utilizzati nella creazione di questa scheda di dati di sicurezza possono provenire da iscrizioni a database, siti Web di organismi di regolamentazione governativi ufficiali, informazioni specifiche del fornitore o del fabbricante di ingredienti/prodotti e/o risorse che includono dati e classificazioni specifici della sostanza ai sensi di GHS o della successiva adozione di GHS.

Altre informazioni

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

Testo completo delle frasi H ed EUH:

| | |
|---|---|
| Tossic. acuta 4 (inalazione: polvere, nebbia) | Tossicità acuta (inalazione: polvere, nebbia) Categoria 4 |
| Acquatica acuta 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo acuto, Categoria 1 |
| Acquatica cronica 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, Categoria 1 |
| Les. oculare 1 | Lesione oculare/Irritazione oculare grave, Categoria 1 |
| Irrit. oculare 2 | Lesione oculare grave/irritazione oculare grave, Categoria 2 |
| H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| H318 | Provoca gravi lesioni oculari. |
| H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| H332 | Nocivo se inalato. |
| H341 | Sospettato di provocare alterazioni genetiche. |
| H360FD | Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. |
| H370 | Provoca danni agli organi. |
| H372 | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

| | |
|--------------------|---|
| H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici. |
| H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| Muta. 2 | Mutagenicità sulle cellule germinali, Categoria 2 |
| Ripr. 1B | Tossicità per la riproduzione, Categoria 1B |
| Irrit. cutanea 2 | Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 2 |
| Sens. cutanea 1 | Sensibilizzante della pelle, Categoria 1 |
| Sensib. cutanea 1B | Sensibilizzante della pelle, Categoria 1B |
| STOT RE 1 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta, Categoria 1 |
| STOT RE 2 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta, Categoria 2 |
| STOT SE 1 | Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola, Categoria 1 |

Classificazione e procedura usate per ricavare la classificazione per le miscele ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]:

| | |
|------------------|-------------------|
| Irrit. oculare 2 | Metodo di calcolo |
| Sens. cutanea 1 | Metodo di calcolo |

Indicazione dei cambiamenti

| Sezione | Modifica | Data della modifica | Versione |
|---------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| 1 | Testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 2 | Testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 3 | Dati modificati; testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 4 | Testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 5 | Testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 6 | Testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 7 | Testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 8 | Dati modificati; testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 9 | Dati modificati; testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 10 | Testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 11 | Dati modificati; testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 12 | Dati modificati; testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 13 | Testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 14 | Testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 15 | Testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |
| 16 | Testo modificato | 15/05/2024 | 4.0 |

Abbreviazioni e acronimi

ACGIH - Conferenza americana degli igienisti industriali governativi

ADN - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna

ADR - Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada

STA - Stima della tossicità acuta

BCF - Fattore di bioconcentrazione

BEI - Indici di esposizione biologica (BEI)

BOD - Richiesta biochimica di ossigeno

N. CAS - Numero del Chemical Abstracts Service

CLP - Regolamento sulla classificazione, sull'etichettatura e sull'imballaggio (CE) n. 1272/2008

COD - Richiesta chimica di ossigeno

CE - Comunità europea

CE50 - Concentrazione efficace mediana

CEE - Comunità economica europea

EINECS - Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

N. EmS (incendio) - Piano di emergenza incendio IMDG

N. EmS (fuoriuscite) - Piano di emergenza fuoriuscite IMDG

UE - Unione europea

CrE50 - CE50 in Termini di riduzione del tasso di crescita

GHS - Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro

IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo

Codice IBC - Codice internazionale trasporto carichi chimici alla rinfusa

IMDG - Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis

NDS - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyższe Dopuszczalne Stezenie Pulapowe

NOAEL - Livello senza effetti avversi osservati

NOEC - Concentrazione senza effetti osservati

NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis

NTP - Programma nazionale sulla tossicità

OEL - Limiti di esposizione professionale

PBT - Persistente, bioaccumulabile e tossico

PEL - Limite di esposizione ammissibile

pH - Idrogeno potenziale

REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

RID - Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia

SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata

SDS - Scheda di dati di sicurezza

STEL - Limite di esposizione a breve termine

STOT - Tossicità specifica per organi bersaglio

TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

TEL TRK - Concentrazioni di orientamento tecnico

ThOD - Domanda teorica di ossigeno

TLM - Limite di tolleranza mediano

TLV - Valore limite di soglia

TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis

TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamine

TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 -

Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

IOELV - Valori limite indicativi di esposizione professionale
LC50 - Concentrazione letale mediana
LD50 - Dose letale mediana
LOAEL - Livello di effetto avverso più basso osservato
LOEC - Minima concentrazione con effetti significativi
Log Koc - Coefficiente di ripartizione carbone organico del suolo-acqua
Log Kow - Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua
Log Pow - Rapporto tra le concentrazioni all'equilibrio (Ci) di una sostanza disciolta in un sistema costituito da due solventi pressoché immiscibili, in questo caso ottanolo e acqua
MAK - Concentrazione massima sul luogo di lavoro/Concentrazione massima ammissibile
MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento

TSCA - Legislazione americana sulla gestione delle sostanze tossiche
TWA - Media ponderata nel tempo
VOC - Composti organici volatili (COV)
VLA-EC - Valor Limite Ambiental Exposición de Corta Duración
VLA-ED - Valor Limite Ambiental Exposición Diaria
VLE - Valeur Limite D'exposition
VME - Valeur Limite De Moyenne Exposition
vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile
WEL - Limite di esposizione sul posto di lavoro
WGK - Wassergefährdungsklasse

Glossario delle abbreviazioni della fonte dei dati

ATSDR: Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti)
AU_WES: Australia WES
CHEMVIEW: ChemView (Agenzia per la protezione ambientale statunitense)
CE_RAR: Relazione di valutazione del rinnovo della Commissione europea
CE_SCOEL: Comitato scientifico della Commissione europea sui limiti di esposizione occupazionale
ECETOC European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals Reports (Rapporti del Centro europeo di ecotossicologia e tossicologia delle sostanze chimiche)
ECHA_API: Agenzia europea per le sostanze chimiche API
CEHA_RAC: Comitato per la valutazione dei rischi ECHA
EFSA: Autorità europea per la sicurezza alimentare
EPA: Environmental Protection Agency (Agenzia per la protezione ambientale)
EPA_AEGL: Livelli delle linee guida sull'esposizione acuta (Agenzia per la protezione ambientale statunitense)
EPA_FIFRA: Decisione di idoneità per la registrazione di insetticidi federali, fungicidi e rodenticidi (Agenzia per la protezione ambientale statunitense)
EPA_HPVSostanze chimiche ad alto volume di produzione (Agenzia per la protezione ambientale statunitense)
TRED_EPA: Valutazione del rischio per decisione di idoneità alla valutazione della tolleranza (Agenzia per la protezione ambientale statunitense)
UE_CLH: Proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata dell'Unione europea
RAR_UE: Rapporto sulla valutazione dei rischi nell'Unione europea

FOOD_JOURN: Food Research Journal (1956)
IARC: Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
IDLH: Istituto nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro Profili di valore immediatamente pericolosi per la vita o la salute
UICLID: Banca dati internazionale di informazione chimica uniforme
JAPAN_GHS: Base GHS Giappone per i dati di classificazione
JP_J-CHECK: J-Check Giappone
KR_NIER: Istituto nazionale delle valutazioni di ricerca ambientale della Corea del Sud
NICNA: Sistema nazionale australiano di notifica e valutazione dei prodotti chimici industriali
NIOSH: Istituto nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro (U.S. Department of Health and Human Services)
NLM_CIP: Database della National Library of Medicine ChemID plus
NLM_HSDb: Banca dati della National Library of Medicine sulle sostanze pericolose
NLM_PUBMED: Database della National Library of Medicine PubMed
NTP: National Toxicology Program (Programma nazionale di tossicologia)
NZ_CCID: Database delle informazioni e delle classificazioni chimiche della Nuova Zelanda
OCSE_EHSP: Pubblicazione su ambiente, salute e sicurezza (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)
OCSE_SIDS: Screening information data set (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)
OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità

Valore limite base giuridica*

*Include quanto segue ed eventuali normative/disposizioni correlate e successivi emendamenti

UE - 2019/1831 UE in conform. a 98/24/CE - Direttiva 2019/1831/UE del 24 ottobre 2019 che stabilisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale ai sensi della Direttiva del Consiglio 98/24/CE e modifica delle Direttive della Commissione 2000/39/CE.

UE - 2019/1243/UE e 98/24/CE - Direttiva del Consiglio 98/24/CE sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi agli agenti chimici sul lavoro e Regolamento emendativo(UE) 2019/1243.

Austria - BGBl. II n. 254/2018 - Ordinanza sui valori limite per le sostanze sul posto di lavoro e sui cancerogeni del Ministero federale dell'economia e del lavoro, pubblicata nel 2003, Appendice 1: Elenco delle sostanze, pubblicato tramite: Ministero dell'economia e del lavoro della Repubblica austriaca, modificato con la Gazzetta Governativa II (BGBl. II) n. 119/2004 e BGBl. II n. 242/2006, BGBl. II n. 243/2007, infine modificato attraverso BGBl. I n. 51/2011, BGBl. II n. 186/2015, BGBl. II n. 288/2017 emendato da BGBl. II n. 254/2018.

Austria - BLV BGBl. II n. 254/2018 - Ordinanza sul monitoraggio sanitario sul posto di lavoro 2008, pubblicata attraverso BGBl. II n. 224/2007 dal Ministro austriaco del lavoro e degli affari sociali,

Grecia - PWHSE - Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche durante la giornata lavorativa (ultimo emendamento 82/2018) e Limiti di esposizione professionale - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione a determinate sostanze chimiche cancerogene e mutagene (ultimo emendamento 26/2020) e Decreto presidenziale 212/2006 - Tutela dei lavoratori esposti all'amianto.
Ungheria - Decreto 05/2020 - 5/2020. (II. 6) Decreto ITM sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi agli agenti chimici

Irlanda - 2020 COP - Codice deontologico per le normative sugli agenti chimici 2020, Allegato 1

Italia - Decreto 81 - Titolo IX, Allegato XLIII e XXXVIII, Limiti di esposizione professionale e Allegato XXXIX Valori obbligatori dei limiti biologici e monitoraggio della salute, Articolo 1, Legge 123 del 3 agosto 2007, Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008, Ultimo emendamento: gennaio 2020

Italia - IMDFN1 - Decreto ministeriale del 20 agosto 1999 Nota finale (1)

Lettonia - Reg. n. 325 - Regolamento del Consiglio dei Ministri n.

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

infine modificata attraverso BGBl. II n. 254/2018

Belgio - Decreto regio 21/01/2020 - Decreto regio che modifica il titolo 1 relativo agli agenti chimici nel Libro VI del codice di benessere sul lavoro, per quanto riguarda l'elenco dei valori limite di esposizione agli agenti chimici e il titolo 2 relativo a cancerogeni, mutageni e reprotossici del Libro VI del codice di benessere sul lavoro (1)

Bulgaria - Reg. n. 13/10 -

Regolamento n. 13 del 30 dicembre 2003 sulla tutela dei lavoratori da pericoli correlati all'esposizione ad agenti chimici sul lavoro, Codice della manodopera Allegato n. 1 Valori limite degli agenti chimici nell'aria dell'ambiente di lavoro e Allegato n. 2 Valori limite biologici degli agenti chimici e dei loro metaboliti (biomarcatori di esposizione) o biomarcatori di effetto Modificato da: 71/2006, 67/2007, 2/2012, 46/2015, 73/2018, 5/2020 e Regolamento n. 10 del 26 settembre 2003 sulla protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione a cancerogeni e mutageni al lavoro Allegato n. 1 Limiti di esposizione professionale, modificato da: 8/2004, 46/2015, 5/2020

Croazia - OG n. 91/2018 - Regolamento sulla protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose sul lavoro, valori limite di esposizione e valori limite biologici. Gazzetta Ufficiale n. 91 del 12 ottobre 2018

Cipro - KDP 16/2019 - Regolamento governativo del Consiglio dei Ministri di Cipro 268/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche) Articolo 38, come modificato dal Regolamento 16/2019 e dal Regolamento del Consiglio dei Ministri 153/2001 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene), come modificato dal Regolamento 493/2004 - Sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro (Sostanze chimiche cancerogene) E dalla legge 47(I) 2000 - Salute e sicurezza sul lavoro (Amianto), come modificato dal Decreto 316/2006.

Repubblica Ceca - Reg. 41/2020 - Regolamento 41/2020 che modifica il Regolamento 361/2007 del Coll. recante i limiti di esposizione professionale e successive modifiche

Repubblica Ceca - Decreto n. 107/2013 - Decreto n. 107/2013 Coll., che modifica il Decreto n. 432/2003 Coll., recante le condizioni per l'applicazione del lavoro in categorie, i valori limite per i parametri dei test di esposizione biologica, la raccolta delle condizioni di materiale biologico per l'esecuzione dei test di esposizione biologica e i requisiti per la segnalazione del lavoro con amianto e agenti biologici

Danimarca - BEK n. 698 del 28/05/2020 - Ordinanza sui valori limite per sostanze e materiali, L'ordinanza di legge n. 507 del 17 maggio 2011, Appendice 1 - Limiti per l'inquinamento atmosferico, ecc. e Appendice 3 - Valori di esposizione biologica, emendati da: n. 986 dell'11 ottobre 2012, n. 655 del 31 maggio 2018, n. 1458 del 13 dicembre 2019, n. 698 del 28 maggio 2020

Estonia - Regolamento n. 105 - Requisiti di salute e sicurezza per l'uso di sostanze chimiche e materiali pericolosi contenenti tali sostanze e limiti di esposizione professionale agli agenti chimici Governo della Repubblica, regolamento n. 105 del 20 marzo 2001, emendato il 17 ottobre 2019 e il 17 gennaio 2020.

Finlandia - HTP-ARVOT 2020 - Concentrazioni notoriamente pericolose, 654/2020 Valori limite di esposizione professionale 2020 Pubblicazioni del Ministero degli affari sociali e della salute 2020:24 Allegati 1, 2 e 3.

Francia - INRS ED 984 - Valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici in Francia Pubblicato nel 2016 dall'INRS Istituto nazionale di ricerca e sicurezza sul lavoro, aggiornato da: Decreto 2016-344, JORF n. 0119, e Decreto 2019-1487.

Francia - Decreto 2009-1570 - Decreto 2009-1570 del 15 dicembre 2009, relativo al controllo del rischio chimico sui luoghi di lavoro.

Germania - TRGS 900 - Limiti di esposizione professionale, norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Germania - TRGS 903 - Limiti di soglia biologica (Valori BGW), norme tecniche per sostanze pericolose, ultimo emendamento marzo 2020

Gibilterra - LN. 2018/131 - Normative per le fabbriche (Controllo degli agenti chimici sul lavoro) 2003 LN. 2003/035, modificate da

325 - Requisiti di protezione del lavoro in caso di contatto con sostanze chimiche presso i luoghi di lavoro, emendato dal Regolamento del Consiglio dei Ministri n. 92, 163, 407 e n. 11.

Lituania - HN 23/2011 - Standard di igiene lituano HN 23/2011 Valori limite di esposizione professionale, emendati dall'Ordinanza V-695/A1-272.

Lussemburgo - A-N 684 - Regolamento granducale del 20 luglio 2018 che modifica il Regolamento granducale del 14 novembre 2016 relativo alla tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti contro i rischi associati agli agenti chimici sul posto di lavoro. Gazzetta Ufficiale del Granducato di Lussemburgo, A-N. 684 del 2018

Malta - MOSHAA Ch. 424 - Legge di Malta sulle autorità per la salute e la sicurezza sul lavoro: Capitolo 424 come modificato da: Nota legale 353, 53, 198 e 57.

Paesi Bassi - OWCRV - Regolamento sulle condizioni di lavoro sul lavoro, Valori limite per le sostanze nocive per la salute, Allegato XVIII, aggiornato dal 1° agosto 2020.

Norvegia - FOR-2020-04-060695 - Regolamento relativo ai valori di azione e ai valori limite per gli agenti fisici e chimici nell'ambiente di lavoro e gli agenti biologici classificati, FOR-2011-12-06-1358, Aggiornato da: FOR-2020-04-06-695, FOR-2020-03-23-402, FOR-2018-12-20-2186, FOR-2018-08-21-1255, FOR-2017-12-20-2353.

Polonia - Dz. U. 2020 n. 61 - Regolamento del Ministro della famiglia, del lavoro e delle politiche sociali del 12 giugno 2018 sulle massime concentrazioni e intensità di fattori dannosi per la salute consentite nell'ambiente di lavoro Dz.U. 2018 n. 1286 del 12 giugno 2018, Allegato 1 - Elenco dei valori delle massime concentrazioni chimiche e dei fattori di polvere nocivi per la salute ammissibili nell'ambiente di lavoro, modificato da: Dz. U. 2020 n. 61.

Portogallo - Norma portoghese NP 1796:2014 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici. Tabella 1 - Limiti di esposizione professionale e indici di esposizione biologica ad agenti chimici (OEL), D.L. 35/2020.

Romania - Dec. gov. n. 1218 - Decisione governativa n. 1218 del 06/09/2006 sui requisiti minimi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi correlati all'esposizione ad agenti chimici, Allegato n. 1 Valori limite di esposizione professionale nazionali obbligatori per agenti chimici. Modificato con delibera n. 157, 584, 359 e 1.

Slovacchia - Decreto legislativo 33/2018 - Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 33/2018 del 17 gennaio 2018 che modifica il Decreto legislativo della Repubblica Slovacca 355/2006 sulla tutela della salute dei dipendenti quando si lavora con agenti chimici

Slovenia - n. 79/19 - Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene. Allegato III - Classificazione e livelli vincolanti di sostanze cancerogene o mutagene per l'esposizione professionale. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 101/2005. Modificato da 38/15, 79/19. Regolamento per la protezione dei lavoratori contro i rischi correlati all'esposizione a sostanze chimiche sul luogo di lavoro. Repubblica di Slovenia, n. 100/2001. Allegato I - Elenco dei valori limite di esposizione professionale vincolanti. Modificato da 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19

Spagna - AFS 2018:1 - ISTITUTO NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO. Limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici in Spagna. Tabelle 1 e 3. Ultima edizione feb. 2019

Svezia - AFS 2018:1 - Statuto dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro, AFS 2018:1

L'Ordinanza dell'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro e orientamenti generali sui valori igienici limite

Svizzera - OLVSNAIF - Valori limite professionali 2020 Fondo assicurativo nazionale svizzero contro gli incidenti. Elenco dei valori limite biologici (BAT-Werte) ed Elenco dei valori MAK.

CV2-1142

Scheda di dati di sicurezza

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) comprendente l'emendamento al Regolamento (UE) 2020/878

LN. 2008/035, LN. 2008/050, LN. 2012/021, LN. 2015/143, LN. 2018/181.

Le informazioni fornite in questa scheda di dati di sicurezza (SDS) sono state preparate basandosi su dati che si ritengono accurati alla data di rilascio di questa SDS. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL TECHNOLOGY LLC E LE AZIENDE SUE AFFILIATE ("NUSIL") ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITÀ SU DICHIARAZIONI E GARANZIE RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI IVI CONTENUTE INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, PER QUANTO RIGUARDA ACCURATEZZA, COMPLETEZZA, IDONEITÀ DI SCOPO O UTILIZZO, COMMERCIALIZZABILITÀ, ASSENZA DI VIOLAZIONI, PRESTAZIONI, SICUREZZA, COMPATIBILITÀ E STABILITÀ. La presente SDS è intesa come guida all'uso, alla manipolazione, allo stoccaggio e allo smaltimento appropriati del prodotto a cui si riferisce per un personale appositamente qualificato e non è da considerarsi esaustiva. Gli utenti dei prodotti NuSil sono avvisati di eseguire i propri test ed esercitare il proprio giudizio per determinare la sicurezza, l'idoneità e l'uso appropriato, la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento di ogni prodotto e combinazione di prodotti per i propri scopi e usi. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, NUSIL DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI NUSIL; INOLTRE L'ACQUIRENTE, UTILIZZANDO I PRODOTTI NUSIL, ACCETTA CHE IN NESSUN CASO NUSIL SARÀ RESPONSABILE DI DANNI SPECIALI, INDIRECTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO O GENERE, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI, DANNI ALLA REPUTAZIONE, RITIRO DEL PRODOTTO O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ.

SDS Nusil UE GHS (2020/878)